

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE**

**Direzione generale per la Motorizzazione**

Prot. n. 24773

Roma, 8 settembre 2025

**OGGETTO: Patenti di guida comunitarie derivanti da conversione di patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia.**

La Direzione Generale Territoriale del Centro ha chiesto, alla scrivente, un parere in merito ad una problematica verificatasi per alcuni casi di richieste di conversione di patenti di guida comunitarie ottenute per conversione di patenti rilasciate da Paesi con i quali ricorrono le condizioni di reciprocità.

La stessa DGT Centro - a titolo di esempio -ha rappresentato alcune casistiche tra cui quella indicata dall'UMC di Pistoia, presso il quale sono state presentate alcune richieste di conversione di patenti di guida tedesche emesse per conversione di patenti albanesi i cui titolari hanno la residenza in Italia da molti anni, addirittura già al momento del conseguimento della patente di guida albanese.

La questione posta all'attenzione di questa Sede tende all'individuazione di un criterio unico per l'esame delle richieste di conversione per la fattispecie individuata, ossia la conversione di patenti di guida comunitarie (o dello SEE) derivanti da patenti rilasciate da Paesi extracomunitari con cui l'Italia ha definito una *intesa bilaterale* (vigente al momento della richiesta di conversione) in quei casi in cui sorgono dubbi, in quanto la patente extracomunitaria originaria non sarebbe stata considerata valida ai fini della conversione in Italia, per vari motivi, principalmente legati al requisito della residenza del titolare in Italia.

In altre parole, viene quindi richiesto se l'esistenza di una *Intesa bilaterale* tra l'Italia e lo Stato che ha emesso la patente "originaria" sia sufficiente per procedere alla conversione, senza ulteriori verifiche.

Preliminarmente va quindi chiarito se la vigenza dell'*intesa bilaterale* (realizzata nel rispetto dell'articolo 136 del C.d.S) tra l'Italia e il Paese extra UE che ha rilasciato la prima patente di guida, sia condizione necessaria e sufficiente, per procedere alla conversione, oppure sia condizione necessaria ma non sufficiente e quindi siano opportuni ulteriori approfondimenti, specialmente in presenza di casistiche particolari.

In via generale, occorre osservare che il fatto stesso che siano sorti dubbi su una situazione presentatasi in sede di conversione (tanto da chiedere un parere alla scrivente) fa ragionevolmente considerare i casi che ci occupano meritevoli di un'ulteriore valutazione prima di proseguire con la conversione e ciò sulla base delle argomentazioni che seguono.

La questione rappresentata può essere analizzata con un primo riferimento all'articolo 136 - comma 3 - del CdS che recita: *Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.*

Tale articolo quindi precisa che **non** possono essere convertite patenti di guida comunitarie derivanti a loro volta da conversione di patenti rilasciate da Stati extracomunitari con cui l'Italia non ha concluso una *intesa bilaterale* in materia (prevista dall'art. 136, paragrafo 1); **tuttavia, ciò non vuole dire che la vigenza di una intesa bilaterale escluda la possibilità di effettuare ulteriori valutazioni laddove si presentino alcune incongruenze, spesso di varia natura e non sempre codificabili.**

Peraltro, prima di procedere alla conversione di una patente di guida estera (sia comunitaria che extracomunitaria) gli Uffici della Motorizzazione Civile, in caso di particolari dubbi, **hanno sempre la facoltà di disporre degli approfondimenti che assicurino la correttezza della procedura.** Ciò è previsto dalla normativa comunitaria nonché nei vigenti Accordi con Paesi extra UE.

Si osserva inoltre che il citato articolo 136 rispetta la previsione - **anche più ampia** - della Direttiva 2006/126/CE che all'articolo 11, paragrafo 6, precisa: *"Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.*

*Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2".*

**Detta disposizione lascia quindi allo Stato membro che procede alla conversione, la possibilità di non riconoscere una patente comunitaria, nel caso derivi da patente rilasciata da un Paese terzo, proprio come nella fattispecie che qui ci occupa;** inoltre, non appare vincolante la presenza o meno di una *intesa bilaterale*, che quindi potrebbe essere considerata una condizione indispensabile (nel rispetto dell'articolo 136, paragrafo 3) ma non l'unica di cui tenere conto in sede di conversione.

Ciò premesso, per la casistica indicata dall'UMC di Pistoia - rappresentata a solo titolo di esempio dalla DGT Centro - a parere della scrivente, prima di analizzare qualsiasi riferimento all'Accordo Italia-Albania (come ipotizzato dallo stesso UMC), è opportuno, effettuare uno scambio di informazioni con l'autorità tedesca che ha rilasciato le patenti di cui è richiesta la conversione.

In particolare, dovrebbe essere richiesto se i singoli titolari avevano il requisito fondamentale della *residenza normale* (articolo 12 della citata Direttiva) in Germania al momento del rilascio delle patenti tedesche per conversione di patenti albanesi. Ovviamente, per ogni caso, **l'UMC dovrebbe fornire le informazioni relative ai periodi di residenza anagrafica in Italia e ogni altra informazione utile a permettere la valutazione da parte dell'autorità tedesca.**

Quest'ultima, di seguito alle proprie verifiche, potrebbe fornire le notizie necessarie alla valutazione dell'UMC; infatti, qualora fosse segnalata l'irregolarità del rilascio della patente tedesca per assenza del requisito della residenza in Germania, l'Ufficio della Motorizzazione può respingere la richiesta di conversione ai sensi dell'articolo 11 comma 6 sopra già riportato. Qualora poi l'autorità tedesca, dopo le verifiche, emettesse - per l'eventuale irregolarità relativa al requisito della residenza - un provvedimento restrittivo, la richiesta di conversione presentata in Italia dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 della Direttiva, che recita: *Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.*

Altre soluzioni (sempre prendendo ad esempio la casistica indicata dall'UMC di Pistoia), intese a convertire comunque la patente tedesca, senza effettuare alcun approfondimento, rinviando la verifica al momento della restituzione della patente stessa all'autorità tedesca a seguito dell'avvenuta conversione, non appare consigliabile. Tale soluzione, sicuramente più rapida della precedente, potrebbe però essere più complessa; infatti, nel caso in cui l'autorità tedesca comunicasse delle irregolarità si dovrebbe procedere ad emettere provvedimento - opportunamente motivato - di revoca della patente di guida italiana emessa per conversione di quella tedesca.

**Appare quindi che, nei casi di dubbi analoghi a quello sopra rappresentato, l'approfondimento con l'autorità comunitaria che ha rilasciato la patente è sempre utile ad acquisire maggiori elementi, prima di definire una procedura.**

Inoltre, lo scambio d'informazioni tra Paesi membri, rispetta il principio di "reciproca assistenza" previsto dall'articolo 15 della citata Direttiva, per il quale si è realizzata la rete *RESPER* e ulteriori vari sistemi di comunicazione tra autorità comunitarie.

Infatti, la richiesta di notizie da parte dell'UMC al Paese membro che ha rilasciato la patente da convertire, necessariamente segnala all'autorità comunitaria l'opportunità di verificare le circostanze di rilascio della patente stessa, secondo le disposizioni della predetta Direttiva.

IL DIRETTORE

Dott. Gaetano Servedio